

## Rilievi e accertamenti sulla scena del crimine

Sergio Sottani

### 1. *La definizione di rilievi ed accertamenti.*

Il codice di rito, pur menzionando in diversi articoli i termini rilievi o accertamenti tecnico-scientifici, tende a trattarli indistintamente, senza offrirne alcuna definizione. Infatti, l'art. 348, co. 4, c.p.p. consente alla polizia giudiziaria, per il compimento, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, di atti o di operazioni finalizzate ad assicurare le fonti di prova, di avvalersi di persone idonee laddove l'assolvimento di quei compiti richiedano “*specifiche competenze tecniche*”. Più in particolare l'art. 349, co. 2, c.p.p. stabilisce che, per la identificazione dell'indagato, la polizia giudiziaria possa eseguire “*rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti*”, mentre l'art. 354 c.p.p. prevede che, nel curare la conservazione delle tracce o delle cose pertinenti al reato, ovvero per evitare che lo stato di un luogo o di cose possa essere mutato, gli ufficiali di polizia giudiziaria possano procedere, in ipotesi di urgenza, se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini, ad “*accertamenti o rilievi*” sullo stato dei luoghi o delle cose, oppure sulle persone, se del caso disponendo il sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.

Già da queste osservazioni preliminari, emerge come sin dal primo sopralluogo (<sup>1</sup>) ad opera degli investigatori si ponga il problema della corretta individuazione dei rilievi e degli accertamenti da compiere, non solo per indirizzare le indagini, ma anche per svolgere una proficua attività, proiettata nell'ottica dibattimentale, compito, quest'ultimo, di sicura spettanza dell'autorità giudiziaria inquirente.

Quindi il sopralluogo può essere definito l'atto d'investigazione diretta, attraverso cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, in un contesto d'urgenza, procedono all'osservazione della scena del crimine per comprendere la dinamica del fatto di reato e raccogliere eventuali elementi di prova.

Dal punto di vista strutturale, il sopralluogo può articolarsi in distinte sotto operazioni, attraverso le quali si creano le condizioni per impedire che la scena del crimine venga compromessa, si provvede alla descrizione, accompagnata eventualmente da rilievi fotografici, planimetrici, videoregistrati, fonometrici, e si dà corso alle attività di prelievo e di catalogazione di impronte,

---

(<sup>1</sup>) ZACCHE', *Sopralluoghi e relazioni di servizio della polizia giudiziaria*, in *Cass. pen.*, 2006, 3, 1015, secondo cui: «*L'attività de qua s'inquadra agevolmente tra gli accertamenti urgenti eseguiti in occasione d'un accesso ai luoghi, ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.p. e siffatti accertamenti, in realtà, non sono altro che ispezioni locali affidate alla polizia giudiziaria, invece che al pubblico ministero o al giudice. Ne segue che il sopralluogo può essere definito come l'atto d'investigazione diretta attraverso cui gli ufficiali gli agenti di polizia giudiziaria, in un contesto d'urgenza, procedono all'osservazione del locus commissi delicti, per comprendere la «dinamica» del fatto di reato, «raccolgere eventuali elementi di prova e [...] orientare le successive indagini*».

tracce biologiche, reperti balistici.

Tale attività urgente, sul posto, attribuita essenzialmente alla polizia giudiziaria, va ulteriormente connotata e coordinata con la facoltà, riconosciuta al pubblico ministero dall'art. 359 c.p.p., di nominare ed avvalersi di consulenti tecnici laddove intenda procedere ad "*accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fonografici e ad ogni altra operazione tecnica per la quale sono necessarie specifiche competenze*", mentre l'art. 360 c.p.p. rinvia al menzionato art. 359 c.p.p., senza citare i "rilievi", ma con una specifica regolamentazione per i soli "accertamenti tecnici non ripetibili" <sup>(§)</sup>.

È quindi frutto della elaborazione giurisprudenziale <sup>(§)</sup> il tentativo di delineare le caratteristiche di ciascuno di tali istituti, per cui con il termine "rilievi" si è inteso indicare un'attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali, mentre gli "accertamenti" comportano un'opera di studio critico, di elaborazione valutativa ovvero di giudizio di quegli stessi dati.

I dubbi che talora sono sorti in giurisprudenza, ad esempio per quanto riguarda la qualificazione giuridica del prelievo tramite la tecnica dello "STUB" <sup>(§)</sup>, sono ora dissipati da un arresto giurisprudenziale univoco <sup>(§)</sup> che ritiene non costituire attività di accertamento tecnico e che pertanto non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici.

## 2. La distinzione tra rilievi ed accertamenti.

La nozione di «accertamento» riguarda dunque non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica.

Per ulteriore conseguenza, il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 359 c.p.p. deve essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un'attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall'ambito della consulenza, per

---

<sup>(§)</sup> Sulla nozione di irripetibilità cfr. Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, P.m. in proc. Greco, in *Mass. Uff.*, n. 234906.

<sup>(§)</sup> Cass. Sez. II, 10 luglio 2009, Chiesa e altro, in *Mass. Uff.*, n. 244950.

<sup>(§)</sup> Cass., Sez. I, 6 ottobre 1998, Andolfi, in *Mass. Uff.*, n. 211497.

<sup>(§)</sup> Cass., Sez. I, 14 marzo 2008, Innocenti e altro, in *Mass. Uff.*, n. 239616; Id., Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2008, Nirta, in *Mass. Uff.*, n. 242385.

rientrare in quello dei rilievi previsti dall'art. 354 c.p.p., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale <sup>(6)</sup>.

Qualora l'accertamento non sia volto a stabilire lo svolgimento di un fatto, mediante la sua riproduzione fenomenica, né diretto a richiedere il parere di un esperto, per l'individuazione del fulcro eziologico del fatto secondo la cognizione tecnica di scienze ed arti, ma tenda semplicemente ad ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa, tale attività non costituisce esperimento giudiziale né perizia né accertamento tecnico non ripetibile, per cui non comporta la necessità dell'intervento della difesa, ma consiste in un accertamento sulle cose e sui luoghi, cioè un'osservazione immediata e diretta che può essere compiuta anche dalla polizia giudiziaria <sup>(7)</sup>.

In tale prospettiva, i semplici «rilievi», ancorché siano prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire nell'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 c.p.p., le quali sono riservate soltanto agli «accertamenti» veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sé come irripetibili.

Si è inoltre puntualizzato che il concetto di accertamento non comprende la constatazione o la raccolta dei dati materiali pertinenti al reato o alla sua prova, i quali si esauriscono nei semplici rilievi, ma riguarda piuttosto lo studio e la elaborazione critica dei medesimi, con la conseguenza che la irripetibilità dei rilievi, più specificamente dell'acquisizione dei dati da sottoporre ad esame, non implica necessariamente la irripetibilità dell'accertamento, quando l'esito di una prima indagine non appaia, ad avviso del giudice che procede, del tutto convincente e sia ancora tecnicamente possibile sottoporre quei dati alle operazioni necessarie al conseguimento di risultati attendibili, in vista dello scopo proprio del processo che è quello di pervenire con ragionevole approssimazione alla verità <sup>(8)</sup> e che i semplici «rilievi», ancorché siano prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire nell'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 c.p.p., le quali sono riservate soltanto agli «accertamenti» veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sé come irripetibili.

La distinzione tra rilievi ed accertamenti, sufficientemente chiara nel combi-

---

<sup>(6)</sup> Cass., Sez. II, 10 novembre 1992, P.m. in proc. Arena ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 192570.

<sup>(7)</sup> Cass., Sez. VI, 19 gennaio 1996, Pezzatini ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 204149; Id., Sez. IV, 14 aprile 2004, Polito, in *Mass. Uff.*, n. 228590.

<sup>(8)</sup> Cass., Sez. I, 3 giugno 1994, Nappi, in *Mass. Uff.*, n. 200176.

nato disposto degli articoli 359 e 360 c.p.p., diventa più sfuggente <sup>(9)</sup> nelle disposizioni che disciplinano l'attività di polizia giudiziaria, in quanto si fa indistintamente riferimento ai "rilievi" ed agli accertamenti sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone (art. 354 c.p.p.). L'urgenza che caratterizza tale attività ha indotto a sostenere che deve trattarsi di accertamenti aventi, comunque, una funzione essenzialmente descrittiva, materiale e preparatoria rispetto alla consulenza tecnica che il pubblico ministero potrebbe, in seguito, disporre <sup>(10)</sup>.

Nell'attività ermeneutica in argomento, neanche il dettato della L. n. 397 del 2000, in materia di investigazioni difensive <sup>(11)</sup> offre un univoco criterio interpretativo. Infatti anche se la distinzione tra i rilievi, espressione di una mera attività di osservazione ovvero di materiale descrizione, e gli accertamenti, indicativi di un'attività di elaborazione e valutazione di dati, è sempre riconoscibile, tuttavia neppure in quest'articolato normativo si disciplinano specificamente tali attività di verifica tecnico-scientifica, in quanto i rilievi e gli accertamenti vengono trattati solamente al momento di delineare le modalità di documentazione di altre attività ovvero di definire l'ambito di utilizzazione dei risultati di quelle verifiche. Infatti, di "rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi", quindi di attività aventi una funzione puramente descrittivo-materiale, non sono oggetto di una disciplina specifica e frutto di un inquadramento dommatico, ma vengono menzionati nell'ambito più vasto dell'art. 391 *sexies* c.p.p. in ordine alle modalità di documentazione dell'atto di accesso in luoghi pubblici, finalizzato alla visione e descrizione del loro stato. Ad analoghe forme di rilievi si fa implicitamente riferimento anche nel comma 3 del successivo art. 391 *septies*, laddove è riconosciuta la facoltà del difensore di accesso in abitazioni o pertinenze solo "se sia necessario accerta-

---

<sup>(9)</sup> Come rileva APRILE, *Le indagini tecnico scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale*, in *Cass. pen.*, 4036, la differenza tra i due istituti, chiara in relazione all'attività del P.M., lo è invece meno nelle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria, poiché il legislatore ha fatto riferimento indistintamente ai «rilievi» ed agli accertamenti sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone (art. 354 c.p.p.): l'«urgenza» che caratterizza tale attività ha indotto la dottrina a sostenere che deve trattarsi di accertamenti aventi, comunque, una funzione essenzialmente descrittiva, materiale e preparatoria rispetto alla consulenza tecnica che il pubblico ministero potrebbe, in seguito, disporre. Cfr. anche D'AMBROSIO, VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1998, 231; DE LEO, *Le indagini tecniche di polizia: un invito al legislatore*, in *Cass. Pen.*, 1996, 697.

<sup>(10)</sup> D'AMBROSIO, VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, cit., 231; DE LEO, *Le indagini tecniche di polizia: un invito al legislatore*, cit., 1996, 697.

<sup>(11)</sup> GRASSO, *Quando e quomodo l'avvocato può accedere alla scena del delitto. Limitazioni per gli atti modificativi dello stato dei luoghi*, in *Diritto Giustizia*, 2003, 16, 34.

re le tracce e gli altri effetti materiali del reato". Infine, nell'art. 391 *decies* c.p.p., ai co. 2, 3 e 4, si regola il regime degli avvisi al pubblico ministero e la destinazione finale dei relativi verbali, comprensivi di quelli relativi ai rilievi e degli accertamenti tecnici.

Nel tentativo di un'interpretazione logico sistematica si può ritenere che il difensore, o il suo sostituto, il consulente tecnico ovvero l'investigatore privato dal difensore appositamente incaricato, possano compiere tanto rilievi di natura puramente descrittiva, quanto accertamenti tecnici, a contenuto elaborativo-valutativo. Tuttavia, per l'effettuazione dei meri rilievi, che non determinano alcuna alterazione di luoghi o di cose, il difensore non deve dare alcun avviso al pubblico ministero, ma limitarsi a chiedere l'autorizzazione al giudice se il rilievo presuppone l'accesso in luoghi privati o non aperti al pubblico e la documentazione di tali operazioni, oltre che essere portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria nelle forme indicate dall'art. 391 *octies* c.p.p., potrà essere utilizzata in giudizio ai sensi dell'art. 234 c.p.p.. Diversamente, qualora si tratta di attività non più ripetibile, la relativa documentazione, se presentata dall'interessato nelle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, transita direttamente nel fascicolo del dibattimento formato ai sensi dell'art. 431 c.p.p. gli accertamenti tecnici effettuati dal difensore o dai suoi ausiliari, indipendentemente dall'accesso in determinati luoghi, possono essere ripetibili o non ripetibili.

Nel primo caso, il difensore non è tenuto a dare alcun avviso al pubblico ministero, il quale, però, personalmente o per mezzo della polizia giudiziaria da lui delegata, ha facoltà di assistere al suo compimento e della relativa documentazione è possibile una successiva utilizzazione in giudizio nei limiti ed a condizioni analoghe a quelle previste per la documentazione inerente la consulenza tecnica disposta dal p.m. ai sensi dell'art. 359 c.p.p., salvo che il pubblico ministero non si sia avvalso della suddetta facoltà, nella cui ipotesi la documentazione dell'accertamento ripetibile viene inserita tanto nel fascicolo del difensore quanto in quello del pubblico ministero.

Nel secondo caso degli accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve dare avviso al pubblico ministero "per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'art. 360 c.p.p.", avviso la cui mancanza determinerebbe una nullità della attività compiuta; la relativa documentazione, oltre che essere inserita nei due predetti fascicoli della parte pubblica e del difensore della parte privata, transita, indipendentemente dalla natura del risultato, quindi anche se sfavorevole all'indagato, direttamente nell'eventuale fascicolo del dibattimento a norma dell'art. 431, co. 1, lett. c) c.p.p.

3. *L'utilizzo processuale degli esiti dei rilievi e degli accertamenti.*

E' affermazione ricorrente <sup>(12)</sup> quella secondo cui non è necessario osservare le garanzie difensive, nella fase delle indagini preliminari <sup>(13)</sup>, in occasione dell'effettuazione di prelievo di materiale sulla scena del crimine.

In particolare, il prelievo del campione biologico <sup>(14)</sup>, contenuto ad esempio in fazzoletti di carta, nel residuo di sigarette od in tracce ematiche disseminate sul luogo del sopralluogo immediatamente dopo la scena del crimine, non costituisce accertamento tecnico ma semplice generica attività di raccolta a carattere prodromico. Diversamente, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o prelievo di dati pertinenti a reato, priva di alcun carattere di invasività, bensì, soltanto, il loro studio e la loro valutazione critica.

In forza del principio di necessaria elasticità che contraddistingue l'attività di polizia giudiziaria, non rigidamente classificabile in schemi predefiniti, sia in considerazione della natura necessariamente dinamica dell'attività sulla scena del crimine che dei progressi scientifici e tecnologici che consentono l'uso di strumenti sempre più tecnicamente sviluppati per l'accertamento dei fatti, proprio valorizzando il principio della atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria <sup>(15)</sup>, si ammette, ad esempio, che la polizia giudiziaria possa compiere "accertamenti dattiloscopici" che si concretizzino tanto nel rilevamento delle impronte quanto nel raffronto delle stesse con quelle dell'imputato, trattandosi di attività che non richiede la conoscenza di particolari cognizioni tecnico-scientifiche, e, perciò, non dà luogo ad un vero e proprio giudizio tecnico, ma solo ad un accertamento di dati obiettivi, che ben potrebbero essere valutati dal giudice nel pieno esercizio del suo libero convincimento, senza necessità di disporre una perizia <sup>(16)</sup>.

---

<sup>(12)</sup> Per tutte, cfr. Cass., Sez. I, 13 novembre 2007, Pannone, in *Mass. Uff.*, n. 239101.

<sup>(13)</sup> DI SALVO, *Prova scientifica, indagini preliminari e garanzie difensive*, in *Giur. Merito*, 2010, 04, 1177, il quale si domanda «quali siano i meccanismi di difesa apprestati dal sistema processuale all'indagato in relazione agli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria. Al riguardo, tre sono le possibili opzioni interpretative: o spettano all'indagato le garanzie difensive previste dall'art. 360 c.p.p.; o gli spettano le garanzie allievolite previste dal combinato disposto degli artt. 354-356 e 114 att. c.p.p.; o non gli spetta alcuna garanzia difensiva».

<sup>(14)</sup> Cass., Sez. I, 31 gennaio 2007, Piras e altri, in *Mass. Uff.*, n. 237359.

<sup>(15)</sup> Cass., Sez. II, 27 giugno 2007, De Marco, in *Mass. Uff.*, n. 238081; Id., Sez. II, 27 marzo 2008, Gori, in *Mass. Uff.*, n. 239774.

<sup>(16)</sup> Cass., Sez. V, 17 marzo 2004, Puce, in *Mass. Uff.*, n. 228864; Id., Sez. V, 9 febbraio 2010, Costache, in *Mass. Uff.*, n. 246872; Id., Sez. I, 11 giugno 2009, Dedej in *Mass. Uff.*, n. 244295.

Per altro verso, si puntualizza come gli accertamenti urgenti sulle cose, eseguibili dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., si identifichino con i semplici rilievi, fra i quali rientra il c.d. "tampone a freddo", finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco, quantunque prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, e non vanno perciò confusi con questi ultimi, ai quali solamente sono riservate, nel caso in cui siano caratterizzati dalla irripetibilità, le forme garantite stabilite dall'art. 360 c.p.p., con la conseguenza che i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento, a norma dell'art. 431 lett. b) c.p.p., ed essere regolarmente utilizzati per la decisione, a nulla rilevando il mancato previo avviso al difensore, in quanto quest'ultimo, trattandosi di atti irripetibili e, per di più, "a sorpresa", ha solo il diritto di assistere al compimento dei rilievi, ma non di essere preventivamente avvisato <sup>(17)</sup>.

Inoltre, qualora l'esecuzione dell'accertamento conseguente all'attività di prelievo avvenga ad ampio raggio e sia priva di alcun specifico obiettivo, non sussiste alcuna inutilizzabilità <sup>(18)</sup> né nullità per violazione del contraddittorio, a seguito della mancata partecipazione della difesa, di un soggetto, che solo successivamente abbia assunto la qualifica di persona sottoposta ad indagine, in quanto tale ultima qualità si rinviene esclusivamente nel momento in cui il compimento di uno specifico atto di indagine includa concretamente il soggetto nella delineata ipotesi accusatoria.

Alla polizia giudiziaria non è consentito effettuare, di propria iniziativa, veri e propri accertamenti tecnici, soprattutto se di natura non ripetibile, in quanto, seppure con specifico riferimento alla materia delle armi e delle sostanze stupefacenti, l'art. 77 disp. att. c.p.p. riconosce al dirigente di servizio di polizia giudiziaria la facoltà di chiedere ed ottenere l'autorizzazione a prelevare armi, munizioni, esplosivi o droghe "ai fini di investigazione e di prevenzione non-

---

<sup>(17)</sup> Secondo un indirizzo prevalente -cfr. per tutte- Cass., Sez. II, 12 aprile 2011, Syll Mouhamadou, in *Mass. Uff.*, n. 250191 in cui: «la nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 cod. proc. pen. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 cod. proc. pen., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p. ne deriva che è tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame». Diversamente Cass., Sez. III, 14 maggio 2009, Di Sturco, in *Mass. Uff.*, n. 244370: «è tempestiva, se pure sollevata per la prima volta con la richiesta di riesame di una misura cautelare, l'eccezione di nullità per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso delle operazioni di sequestro svolte dalla polizia giudiziaria».

<sup>(18)</sup> Cass., Sez. II, 24 settembre 2008, Vastante, in *Mass. Uff.*, n. 242094.

ché alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati”. Proprio il precetto normativo, secondo cui il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dal previo svolgimento della perizia e, in ogni caso, dal presupposto che l’attività “non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze”, induce fondatamente a sostenere che la polizia giudiziaria potrebbe compiere accertamenti tecnici solo se ripetibili, in quanto l’oggetto esaminato non deve essere suscettibile di modificazione nel tempo, né vi deve essere il rischio che venga modificato dallo svolgimento dello stesso accertamento <sup>(19)</sup>. Un’implicita conferma di tale esegesi sembra desumibile dall’art. 13 del d.lgs. n. 274 del 2000, riguardante il procedimento per reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, secondo cui la polizia giudiziaria può disporre un accertamento tecnico irripetibile solamente quando sia stata appositamente autorizzata dal pubblico ministero, e salvo che questi non reputi di dover svolgere personalmente tale attività.

Se talune di queste operazioni sono irripetibili, le informazioni acquisite e verbalizzate in quel fase immediatamente successiva all’accertamento del reato diventano direttamente utilizzabili anche nella fase dibattimentale.

A fronte della necessità di consentire un’attività atipica di polizia giudiziaria corrisponde l’esigenza di una corretta acquisizione degli elementi su cui si fonda il processo ed in quest’ottica lo sviluppo del contraddittorio non rappresenta solo il soddisfacimento di una garanzia difensiva, ma lo stimolo all’ingresso nel procedimento penale di un contributo cognitivo in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici in materia.

Spetta al pubblico ministero la valutazione dei presupposti e la scelta degli strumenti investigativi idonei ad essere utilizzati anche nell’eventuale dibattimento, salva la riserva difensiva <sup>(20)</sup> di procedere ad incidente probatorio con effetti, almeno ipoteticamente <sup>(21)</sup>, paralizzanti per l’iniziativa dell’accusa.

Peraltro, anche il corretto rispetto delle forme processuali di assunzione degli atti di indagine deve tener conto, come sopra ricordato, delle acquisizioni tecnico scientifiche che rendono il mezzo idoneo al raggiungimento di un elevato grado di attendibilità. Di qui la sempre maggiore attenzione al rispetto dei protocolli investigativi, modulati secondo rigorose linee guida, la cui violazione non integra nullità processuali, ma non può non incidere sulla decisione, nel momento della valutazione del materiale probatorio raccolto. Basti

---

<sup>(19)</sup> Cass., Sez. III, 6 ottobre 2010, Tummo, in *Mass. Uff.*, n. 248566.

<sup>(20)</sup> Cass., Sez. II, 11 novembre 2010, Paglino, in *Mass. Uff.*, n. 249222.

<sup>(21)</sup> Cass., Sez. III, 4 aprile 2000, Chiarello, in *Mass. Uff.*, n. 217078.



pensare, per limitarsi al tema degli accertamenti sul D.N.A., alla quantità da raccogliere, necessariamente superiore ad alcune soglie, al fine di essere utile e qualificata e di evitare contaminazioni da laboratorio, nella prospettiva di una maggiore sensibilità dell'analisi.